



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

LINEE GUIDA

in materia di premio di accelerazione nei contratti pubblici di lavori ai sensi dell'articolo 126 del codice dei contratti pubblici – profili applicativi, criteri di spettanza, rimodulazione delle fonti di finanziamento e coordinamento con le premialità dell'accordo di collaborazione ai fini della riduzione dei tempi contrattuali.

Sommario:

1. Inquadramento sistematico dell'istituto e finalità di riduzione dei tempi contrattuali; 2. Natura, condizioni di spettanza e criteri oggettivi del premio di accelerazione; 3. Fonti di copertura del premio e rimodulazione attraverso le economie da ribassi d'asta; 4. Indicazioni operative

1. Inquadramento sistematico dell'istituto e finalità di riduzione dei tempi contrattuali

L'articolo 126 del codice dei contratti pubblici disciplina, in un'ottica unitaria, le penali per ritardo e il premio di accelerazione, configurando quest'ultimo non come elemento accessorio o eventuale della disciplina contrattuale, ma come uno strumento strutturalmente diretto alla **riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori**, nel rispetto degli **standard qualitativi** previsti dal progetto e delle regole tecniche applicabili. Tale meccanismo, disciplinato, nel dettaglio, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, si inserisce in un più ampio percorso normativo volto a garantire che l'esecuzione dei contratti pubblici avvenga in tempi certi e compatibili con gli obiettivi di programmazione. In tale logica, si è incentrato anche il dialogo con l'Unione Europea, al fine di introdurre ulteriori presidi contrattuali in grado di assicurare, in particolare, la riduzione dei tempi di esecuzione degli interventi, pur nel rispetto di adeguati standard qualitativi.

In tale contesto, si collocano le interlocuzioni fra l’Italia e la Commissione europea relative alla attuazione della **milestone M1C1-97ter, lettera d), del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, nel cui ambito rientra la redazione anche delle presenti Linee guida, unitamente alla previsione di una modifica normativa al testo dell’articolo 126 del d.lgs. n. 36 del 2023 (milestone M1C1-97ter, lettera c), con la quale **si è previsto di utilizzare (anche) i risparmi derivanti dalle aggiudicazioni al di sotto della base d’asta** come ulteriore fonte di copertura dei premi di accelerazione. La *ratio*, in entrambi gli atti regolatori citati (le presenti Linee guida e la disposizione di modifica dell’articolo 126 cit.), è la medesima e cioè, come anche sopra rilevato, quella di ridurre i tempi di esecuzione, valorizzando a tale scopo **tutte** le economie generate dal mercato concorrenziale, indirizzandole verso strumenti incentivanti capaci di accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici, in particolare quelli finanziati dal PNRR.

L’insieme di tali interventi trova un naturale punto di raccordo anche con gli **strumenti di collaborazione** tra amministrazione e operatori economici previsti dal Codice. In particolare, l’**accordo di collaborazione di cui all’articolo 82-bis e all’Allegato II-6 bis**, **anche** attraverso la previsione di un sistema articolato di premialità economiche, reputazionali e opzionali, costituisce, nella predetta direzione, un mezzo **complementare** volto a favorire l’adesione degli operatori e a promuovere comportamenti cooperativi idonei ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi dell’intervento. **Il premio di accelerazione e le premialità dell’accordo di collaborazione rappresentano così due versanti di un medesimo obiettivo sistematico:** incentivare la riduzione dei tempi contrattuali attraverso un modello regolatorio che, senza alterare l’equilibrio del sinallagma né ridurre i requisiti prestazionali, orienta l’esecuzione dei lavori verso risultati misurabili, verificabili e coerenti con la corretta gestione del contratto pubblico. Le premialità inserite nell’accordo non si pongono pertanto in alternativa al premio di accelerazione, ma costituiscono uno **strumento complementare** che può concorrere alla stessa finalità: strutturare un contesto contrattuale nel quale l’operatore economico sia incentivato a garantire non solo la corretta esecuzione, ma anche la tempestiva realizzazione dell’opera. In questa prospettiva, il premio economico previsto nell’accordo di collaborazione rappresenta una **proiezione applicativa della logica sottesa all’articolo 126** cit., ampliandone il raggio operativo e adattandolo alle dinamiche negoziali e cooperative che caratterizzano l’accordo stesso. La stazione appaltante, pertanto, dovrà **coordinare le due tipologie di premialità** evitando sovrapposizioni, ma utilizzandole in modo complementare per orientare l’esecuzione verso risultati quantificabili e tempestivi, così come indicato anche nelle relative Linee guida in materia di Accordi di collaborazione

Per quanto rilevato, pertanto, occorre evidenziare come gli strumenti premianti in esame non possano essere valutati isolatamente, ma debbano essere considerati alla luce dell’intero sistema di controllo dell’esecuzione, poiché l’anticipata realizzazione della prestazione contrattuale deve essere considerata giuridicamente rilevante **soltanto se**

coniugata con la piena conformità dell'opera rispetto al progetto e con l'esito positivo del collaudo.

2. Natura, condizioni di spettanza e criteri oggettivi del premio di accelerazione

L'istituto del premio di accelerazione presuppone un'anticipazione effettiva e misurabile dell'ultimazione dei lavori, da accertarsi nei modi previsti dalla disciplina del collaudo. L'anticipazione deve riguardare l'intera opera e non porzioni frammentarie dell'esecuzione, e deve risultare compatibile con la sicurezza dei lavori, con la qualità della prestazione e con il rispetto delle regole tecniche. La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha chiarito che **il premio è condizionato alla verifica di regolarità dell'esecuzione**, non potendo essere riconosciuto quando l'opera, seppur formalmente anticipata, presenta difformità, incompletezze o vizi che impongano una successiva attività correttiva o integrativa. Il significato attribuito alla nozione di risultato dal vigente codice dei Contratti pubblici, infatti, non ha riguardo unicamente alla rapidità e alla economicità, ma anche alla qualità della prestazione. (in tal senso, si veda anche, Cons. Stato, sez. III, 16 giugno 2025, n. 5217; 14 giugno 2024, n. 5375; 27 maggio 2024, n. 4701; 26 marzo 2024, n. 2866; 29 dicembre 2023, n. 11322). **La logica del premio, quindi, non premia la mera velocità, ma l'anticipazione che mantenga intatti gli standard qualitativi e che sia verificata secondo i criteri tecnici definiti dalla stazione appaltante, i quali devono essere formulati nei documenti di gara** con chiarezza, trasparenza e coerenza rispetto al cronoprogramma contrattuale. Analogamente, **il criterio temporale di riferimento è quello del termine contrattuale originario**, salvo espressa previsione nei documenti di gara che consenta il calcolo rispetto a un termine **prorogato per cause non imputabili all'appaltatore**. Tale principio è costantemente ribadito anche dalla giurisprudenza civile in tema di contratti di appalto, che riconosce valore determinante al termine fissato nel contratto quale parametro dell'anticipazione giuridicamente rilevante (Cass., sez. II, 22 febbraio 2012, n. 2605). In tale logica, il momento nel quale la stazione appaltante può procedere alla quantificazione e corresponsione effettiva del premio non può che coincidere con la positiva conclusione del **collaudo** (o con **l'emissione del certificato di regolare esecuzione**) nel quale viene definitivamente accertata la piena conformità dell'opera alle prescrizioni progettuali e contrattuali, l'assenza di vizi o difformità che possano incidere sulla fruibilità dell'intervento, nonché la completa idoneità funzionale dei lavori anticipatamente eseguiti.

3. Fonti di copertura del premio e rimodulazione attraverso le economie da ribassi d'asta

La disciplina sulle **fonti di copertura** del premio di accelerazione, nel definire i presupposti finanziari di operatività dell'istituto, assume un rilievo centrale per garantirne

l’effettiva applicazione, poiché la funzione incentivante del premio risulterebbe svuotata di contenuto qualora non fossero disponibili risorse adeguate a sostenere la remunerazione dell’anticipazione dell’esecuzione.

L’articolo 126 individua come sede naturale di imputazione delle somme destinate al premio la voce “imprevisti” del quadro economico, conformemente alla tradizionale configurazione di tale voce quale margine finanziario destinato a fronteggiare esigenze sopravvenute. Tale impostazione, seppur coerente con la struttura dei quadri economici, si è tuttavia rivelata non sempre idonea, in via esclusiva, ad assicurare risorse sufficienti per la corresponsione dei premi in misura proporzionata all’effettivo anticipo dell’esecuzione, soprattutto qualora l’intervento presenti una limitata disponibilità residua nella predetta voce.

In questa prospettiva si colloca la modifica normativa introdotta in attuazione della precipitata **milestone M1C1-97ter, lettera c), del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, che ha introdotto, a integrazione della disciplina previgente, la possibilità di utilizzare **anche le economie derivanti dai ribassi d’asta** quali ulteriori risorse da destinare alla copertura del premio. Tale estensione risponde all’esigenza, posta alla base del processo di riforma, di valorizzare le economie fisiologicamente generate dal mercato competitivo, convogliandole verso strumenti che contribuiscano, in modo diretto e misurabile, alla riduzione dei tempi di esecuzione delle opere. Le economie derivanti dal ribasso d’asta, infatti, non costituiscono un incremento del fabbisogno finanziario dell’intervento, ma rappresentano risorse già nella disponibilità della stazione appaltante, la cui destinazione a finalità incentivanti si pone in linea con i principi di economicità, efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa.

La **rimodulazione delle fonti di copertura** incide così sull’**effettività del premio di accelerazione**, poiché consente alle stazioni appaltanti di disporre di un margine finanziario più ampio e flessibile, idoneo a sostenere premi parametrati all’effettivo beneficio temporale conseguito. Senza tale ampliamento, il rischio sarebbe quello di circoscrivere l’applicazione dell’istituto a situazioni occasionali o marginali, compromettendo l’obiettivo sistematico di ridurre i tempi di esecuzione dei lavori pubblici. La corretta imputazione delle risorse richiede dunque una valutazione attenta della struttura finanziaria dell’intervento, poiché l’utilizzo combinato della voce “imprevisti” e delle economie da ribassi d’asta consente di preservare l’equilibrio del quadro economico e, al contempo, di rendere effettivamente operante il meccanismo premiale.

In tale prospettiva, occorre evidenziare che la destinazione delle economie da ribasso al premio di accelerazione non altera il sinallagma contrattuale, in quanto non incide sul corrispettivo dell’appaltatore né comporta modifiche dell’oggetto contrattuale, ma configura un incentivo strettamente connesso al risultato anticipatorio e subordinato all’accertamento della corretta esecuzione. La giurisprudenza e la disciplina codicistica,

del resto, confermano che il premio di accelerazione costituisce un istituto accessorio e autonomo, non integrando un corrispettivo contrattuale e rimanendo subordinato alla verifica oggettiva dell'ultimazione anticipata e della regolare esecuzione. In tal senso, il Consiglio di Stato ha affermato che le controversie relative al premio di accelerazione rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario proprio perché connesse alla fase esecutiva del rapporto contrattuale (Cons. Stato, Sez. V, 11 luglio 2024, n. 6210).

La gestione delle fonti di copertura, pertanto, ancorché in una logica di computo presuntiva, non rappresenta un elemento meramente contabile, ma costituisce un presupposto funzionale alla piena realizzazione dell'obiettivo perseguito dall'istituto, poiché la mancata disponibilità di risorse sufficienti – invero definitivamente quantificabile per la quota parte riferita ai ribassi soltanto in sede di aggiudicazione - vanificherebbe la portata incentivante del premio e, conseguentemente, il contributo che esso è destinato a fornire al più ampio sistema di riduzione dei tempi contrattuali delineato dal Codice.

4. Indicazioni operative

Per una compiuta e uniforme applicazione dell'istituto, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, le stazioni appaltanti predispongono i documenti di gara in modo tale da assicurare che la clausola relativa al premio di accelerazione risulti formulata secondo criteri di chiarezza, coerenza e completa intellegibilità, definendo in via preventiva gli **indicatori oggettivi** idonei a misurare l'anticipazione dell'ultimazione dei lavori, i **parametri tecnici di verifica** e le **modalità di calcolo del premio**, evitando formulazioni generiche o prive di nessi funzionali con il cronoprogramma esecutivo.

In tale prospettiva, risulta essenziale che i documenti di gara specifichino con esattezza la **durata del termine contrattuale di riferimento**, la **metodologia di computo dell'antropo**, gli **scaglioni temporali** eventualmente applicabili, nonché le modalità di determinazione dell'**incidenza di eventuali sospensioni, proroghe o varianti** sui tempi contrattuali che, qualora **non** imputabili all'appaltatore, potrebbero incidere sulla misurazione dell'anticipazione.

Le stazioni appaltanti, altresì, **subordinano la corresponsione del premio all'esito positivo del collaudo**, poiché solo all'esito di tali attività tecniche è possibile attestare la piena regolarità dell'intervento e la sua idoneità funzionale. L'anticipazione del termine contrattuale deve, infatti, essere accompagnata dalla **totale assenza di vizi o difformità dell'opera**, giacché il premio **non è destinato a remunerare la mera velocità dell'esecuzione, ma esclusivamente la capacità dell'appaltatore di coniugare tempestività e qualità, nel rispetto delle prescrizioni progettuali e contrattuali**.

Nella predisposizione delle clausole di gara, le stazioni appaltanti disciplinano inoltre il coordinamento tra premio di accelerazione e premialità eventualmente previste nell'ambito dell'accordo di collaborazione, assicurando che i due strumenti operino in modo complementare e non sovrapposto. A tal fine, anche in attuazione di quanto previsto e chiarito dalle Linee giuda in materia di accordi di collaborazione, occorre distinguere le premialità correlate al raggiungimento degli obiettivi collaborativi rispetto a quelle connesse allo specifico anticipo temporale dell'esecuzione dei lavori, prevedendo adeguati **presidi che evitino duplicazioni di incentivi per il medesimo risultato**. Tale **coordinamento** assume rilievo particolare nelle procedure in cui l'accordo di collaborazione costituisce uno strumento di governance dell'esecuzione contrattuale, poiché la congrua strutturazione del sistema premiale contribuisce, in modo significativo, alla riduzione dei tempi complessivi di realizzazione dell'opera.

In sede di **programmazione finanziaria**, le stazioni appaltanti definiscono un quadro economico coerente con la disciplina dell'articolo 126, tenendo conto non solo delle somme allocate nella voce "**imprevisti**", ma **anche** di una stima delle economie derivanti dai **ribassi d'asta** (invero esattamente quantificabile soltanto a valle dell'aggiudicazione), le quali possono costituire una fonte aggiuntiva di copertura del premio, purché disponibili e correttamente imputabili all'intervento. L'integrazione tra tali risorse consente di assicurare che il premio risulti effettivamente sostenibile dal punto di vista finanziario e correttamente dimensionato rispetto al reale beneficio temporale conseguito, evitando la formulazione di premi meramente teorici o non concretamente esigibili.

Le stazioni appaltanti, infine, assicurano, ai sensi dell'articolo 115 e del relativo allegato II.14, un **adeguato livello di documentazione e tracciabilità del processo di verifica dell'anticipazione dell'esecuzione**, illustrando nei relativi atti istruttori le modalità di computo dei giorni di anticipo, la corrispondenza delle lavorazioni agli standard contrattuali e l'esito delle verifiche tecniche propedeutiche al collaudo, in modo da garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa e prevenire contestazioni in sede di controllo o di contenzioso. Nello svolgimento di tale attività, **il direttore dei lavori e il RUP sono tenuti a predisporre attestazioni puntuali e coerenti con gli elaborati progettuali e con i registri di contabilità**, assicurando che l'erogazione del premio risulti giustificata da un effettivo vantaggio per l'amministrazione in termini di riduzione dei tempi contrattuali.

A titolo esemplificativo, si indica di seguito una **clausola-tipo** contrattuale relativa al premio di accelerazione, mutuata – nei suoi presupposti metodologici e nella struttura logico-funzionale – dal Bando Tipo ANAC n. 1/2023 (aggiornato al d.l. 31.12.2024 n. 209). La clausola è strutturata per essere **inserita nel Disciplinare di gara / Capitolato speciale d'appalto**, in una sezione apposita dedicata ai criteri di determinazione del premio di accelerazione.

Art. X – Premio di accelerazione

Premessa e finalità

Al fine di incentivare la tempestiva esecuzione delle prestazioni contrattuali, è previsto il riconoscimento di un premio di accelerazione qualora l'appaltatore ultimi integralmente i lavori in anticipo rispetto al termine contrattuale originariamente fissato, a condizione che l'opera sia eseguita in conformità alle prescrizioni progettuali, alle norme tecniche applicabili e alle obbligazioni contrattuali.

Presupposti per il riconoscimento del premio

Il premio è riconosciuto esclusivamente in presenza congiunta dei seguenti presupposti:

- a) ultimazione dei lavori prima della data stabilita nel contratto, risultante dal cronoprogramma esecutivo approvato;*
- b) integrale e corretta esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto, come accertata in sede di collaudo;*
- c) assenza di vizi, difformità o incompletezze che richiedano interventi correttivi successivi alla data di ultimazione;*
- d) piena tracciabilità, nel giornale dei lavori e nella contabilità, del progresso delle attività e della data effettiva di ultimazione.*

Criteri di quantificazione del premio

Il premio di accelerazione è determinato in misura proporzionale ai giorni di anticipo rispetto al termine contrattuale, applicando all'importo contrattuale , al netto degli oneri per la sicurezza, una percentuale pari allo 0,10% (zero/10 per cento) per ciascun giorno di anticipo, fino a un limite massimo pari al 10% (dieci per cento) del medesimo importo. [La stazione appaltante può modulare tali percentuali in relazione alla natura, complessità e criticità dell'intervento, motivando le ragioni del quantum nei documenti di gara, anche in considerazione delle disponibilità finanziarie].

Termine contrattuale di riferimento

Il termine utile per il calcolo dell'anticipazione è quello fissato nel contratto di appalto. Le eventuali proroghe disposte per cause non imputabili all'appaltatore rilevano solo se espressamente previste come nuovo termine di riferimento nei documenti di gara o nel contratto; in difetto, resta fermo il termine originario.

Condizioni per la corresponsione del premio

La corresponsione del premio è subordinata all'esito positivo del collaudo [ovvero alla emissione del certificato di regolare esecuzione].

Resta escluso il riconoscimento del premio qualora l'opera presenti vizi, difformità o carenze che incidano sulla sua funzionalità, ovvero qualora l'ultimazione anticipata non sia rappresentativa di una reale riduzione dei tempi di esecuzione.

Fonti di copertura

Il premio è finanziato mediante:

- a) le somme disponibili nella voce “imprevisti” del quadro economico;*
- b) le economie derivanti dai ribassi d’asta, nei limiti delle risorse disponibili e purché non vincolate ad altre destinazioni.*

L’imputazione delle risorse è disposta dal RUP sulla base della disponibilità risultante dal quadro economico aggiornato.

Documentazione e verifiche

Ai fini del riconoscimento del premio, l’appaltatore deve presentare al RUP apposita istanza contenente:

- l’indicazione della data di ultimazione dei lavori;*
- le evidenze documentali del rispetto del cronoprogramma aggiornato;*
- ogni ulteriore elemento utile alla verifica tecnica.*

Il direttore dei lavori attesta la veridicità delle date e la conformità delle prestazioni. Il RUP formula la proposta di liquidazione del premio entro 30 giorni dalla conclusione del collaudo.

Esclusioni

Non è riconosciuto il premio nei seguenti casi:

- a) anticipazione meramente formale o non accompagnata da un reale stato di completamento dell’opera;*
- b) sospensioni e ritardi nell’esecuzione imputabili all’appaltatore;*
- c) anticipazioni conseguenti a riduzione dell’ambito delle lavorazioni;*
- d) anticipazioni che abbiano comportato violazioni della normativa in materia di sicurezza o di qualità esecutiva.*

Clausole di coordinamento

Il presente premio opera in coordinamento con eventuali premialità previste da un accordo di collaborazione.

Le due tipologie di incentivazione non sono cumulabili per il medesimo risultato temporale; la stazione appaltante disciplina nei documenti di gara i relativi criteri di prevalenza o esclusione.